

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 320
approvata il 29 dicembre 2015

DETERMINAZIONE: SITO STURECO PROPRIETA' FCA ITALY S.P.A., EX S.I.N. BASSE DI STURA, TORINO. CODICE ANAGRAFE 1433. APPROVAZIONE ANALISI DI RISCHIO E PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE

Considerato che il sito in oggetto, ubicato nel Comune di Torino, è compreso nella più vasta area denominata “Basse di Stura”, a suo tempo dichiarata sito di interesse nazionale con il Decreto Ministero dell’Ambiente n. 468, del 18 settembre 2001 (Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati) e in seguito circoscritta dal Decreto 8 luglio 2002 (perimetrazione del sito di interesse nazionale Basse di Stura).

L’entrata in vigore del Decreto del Ministro dell’Ambiente in data 11 gennaio 2013 ha individuato il sito “Basse di Stura” tra quelli non più ricompresi tra i Siti Interesse Nazionale, determinando altresì, anche per effetto della vigente normativa regionale, il conseguente trasferimento in capo al Comune, delle competenze prima spettanti al Ministero, in materia di gestione dei relativi procedimenti.

Nel corso della riunione generale relativa all’ex sito di interesse nazionale, tenutasi successivamente all’entrata in vigore del suddetto decreto, era già stato comunicato ai titolari delle aree interessate, l’orientamento all’epoca assunto dal Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali che, concordemente con gli Enti competenti (Provincia di Torino, ARPA e Regione Piemonte) riteneva di dover ricondurre i vari procedimenti avviati in sede ministeriale, nell’alveo della disciplina stabilita dalla parte IV titolo V del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.

Tale assunto è stato recentemente introdotto anche a livello normativo con l’entrata in vigore dell’art. 13 comma 3, della Legge 116/2014, il quale prescrive che “i procedimenti avviati prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, la cui istruttoria non sia conclusa alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti secondo le procedure e i criteri di cui alla parte IV del presente decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152”.

Nell’ambito del procedimento avviato presso il competente Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Fiat Group Automobiles S.p.A., nel corso degli anni 2004-2007 espletava i primi adempimenti di bonifica ai sensi del D.M. 471/1999, fino ad arrivare alla presentazione del Progetto Preliminare di Bonifica nel mese di settembre 2006 e successivo aggiornamento nel mese di febbraio 2007.

Il progetto presentato prevedeva un intervento di Messa in Sicurezza per interrompere i potenziali percorsi di esposizione nonché annullare i potenziali fenomeni di lisciviazione di inquinanti eventualmente presenti nel riporto costituito da scorie.

In data 16.11.2006 la Segreteria Tecnica del Ministero dell’Ambiente esaminava il Progetto Preliminare di Bonifica di cui sopra, acquisito al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con prot. n. 18442/QdV/DI del 20.09.2006.

Tra i vari aspetti emersi il più importante, dal punto di vista tecnico, ha riguardato la possibilità di

estendere il capping a tutta la superficie dell'area Stureco in modo da garantire al meglio che fossero impedito le infiltrazioni delle acque meteoriche nel sottosuolo e quindi evitare la potenziale lisciviazione dei contaminanti presenti nello strato di materiale di riporto. Fiat Group Automobiles decideva pertanto di predisporre un Aggiornamento al Progetto Preliminare.

La Direzione Generale Qualità della Vita prendeva atto dell'Aggiornamento al Progetto Preliminare di Bonifica acquisito al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con prot. n. 6448/QdV/DI del 06.03.2007, nella Conferenza dei Servizi decisoria del 06.11.2007, rettificando le osservazioni/prescrizioni formulate nella C.d.S. istruttoria del 26.09.2007.

La Soc. Fiat Group Automobiles S.p.A., sulla base delle prescrizioni dettate dalla C.d.S. decisoria del 06.11.2007 produceva il documento "Messa in sicurezza - Area Stureco - Relazione Tecnica generale" nel quale venivano proposte alcune modifiche tecniche ed integrazioni alle soluzioni progettuali adottate nell'Aggiornamento del Progetto Preliminare di Bonifica", a seguito dei risultati delle indagini integrative (verifiche di stabilità delle scarpate del rilevato su cui sorge l'area).

La Direzione Generale Qualità della Vita prendeva atto del documento "Messa in sicurezza dell'area Stureco" trasmesso dalla Fiat con nota prot. 43/08 del 22.07.2007 ed acquisito al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con prot. n. 17811/QdV/DI del 30.07.2008, nella Conferenza dei Servizi decisoria del 11.03.2010, sollecitando l'immediato avvio dei lavori, subordinatamente al recepimento di ulteriori prescrizioni.

Visto il completamento delle opere di messa in sicurezza nell'anno 2012 e visti i documenti presentati:

- "Relazione di fine dei lavori di impermeabilizzazione dell'area" trasmessa da Fiat Group Automobiles S.p.A. (ora FCA Italy S.p.A.) con prot. 14/13/b del 24.10.2013 ed acquisita al protocollo del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città di Torino al n. 5798 in data 29.10.2013;
- "Analisi di rischio diretta" trasmessa da Fiat Group Automobiles S.p.A. (ora FCA Italy S.p.A.) con prot. 16/14/b del 31.07.2014 ed acquisita al protocollo del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città di Torino al n. 6131 in data 05.08.2014.

Visti gli esiti della Conferenza dei Servizi del 15/01/2015 di cui si allega il verbale quale parte integrante del presente atto (**allegato 1**), che approva i documenti sopraccitati quali analisi di rischio e progetto di messa in sicurezza permanente ai sensi del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

Visto il documento integrativo denominato "Trasmissione integrazioni" trasmesso da FCA in data 12/03/2015 (prot. SATA 1849 del 12/03/2015).

Visto il parere di Arpa Piemonte (**allegato 2**) prot. 40182 del 18/05/2015 (prot. SATA 4143 del 25/05/2015).

Visto il parere della Città Metropolitana di Torino (**allegato 3**) prot. 72490 del 14/05/2015 (prot. SATA 3977 del 19/05/2015).

Visto il parere della Direzione Territorio e Ambiente (**allegato 4**) che dichiara che le destinazioni d'uso previste per l'area sono assimilabili a commerciale / industriale prot. 604 del 27/02/2015

(prot. SATA 1624 del 5/3/2015).

Vista la comunicazione di FCA prot. 635 del 17/07/2015 (**allegato 5**) che risponde a quanto richiesto dai pareri Arpa e Città Metropolitana (prot. SATA 6021 del 24/07/2015).

Visto in merito a quest'ultima comunicazione il parere di Arpa Piemonte (**allegato 6**) prot. 77327 del 24/09/2015 (prot. SATA 7931 del 28/09/2015).

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

Vista la Parte 4^a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;

Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007.

DETERMINA

- 1) **di prendere atto** dell'approvazione degli interventi realizzati come messa in sicurezza permanente di cui al documento "Relazione di fine dei lavori di impermeabilizzazione dell'area" trasmessa da Fiat Group Automobiles S.p.A. con prot. 14/13/b del 24.10.2013 ed acquisita al protocollo del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città di Torino al n. 5798 in data 29.10.2013;
- 2) **di prendere atto** dell'approvazione del documento "Analisi di rischio diretta" trasmessa da Fiat Group Automobiles S.p.A. (ora FCA Italy S.p.A.) con prot. 16/14/b del 31.07.2014 ed acquisita al protocollo del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città di Torino al n. 6131 in data 05.08.2014;
- 3) **di imporre** i seguenti vincoli e limitazioni d'uso, anche derivanti dal permanere di matrici ambientali caratterizzate dalla presenza di sostanze inquinanti in concentrazioni superiori alle rispettive CSC e dalle condizioni assunte nell'elaborazione dell'analisi di rischio e **di stabilire** che gli stessi siano registrati sugli strumenti urbanistici e risultino dal certificato di destinazione urbanistica, al fine di garantire nel tempo adeguate condizioni di salvaguardia della salute pubblica:
 - a. non potranno essere modificate la destinazione e le modalità d'uso del sito, rispetto agli scenari previsti dall'analisi di rischio approvata (percorsi di esposizione e bersagli) senza una preventiva rielaborazione, e successiva approvazione, di una nuova analisi di rischio;

- b. divieto di eseguire scavi nel sottosuolo in assenza di apposite precauzioni per gli operatori;
 - c. obbligo di smaltimento del terreno di scavo inquinato;
 - d. garantire a tempo indeterminato l'integrità del telo in hdpe, gli spessori di terreno di copertura e le pendenze di progetto al fine di evitare ristagni di acqua meteorica sulla superficie del rilevato;
 - e. manutenzione a tempo indeterminato delle barriere di copertura come previsto nel documento trasmesso da FCA prot. 635 del 17/07/2015 (prot. SATA 6021 del 24/07/2015) (**allegato 5**);
 - f. divieto di scavo per profondità superiori a 40 cm;
 - g. divieto di installazione di qualsivoglia struttura, permanente o temporanea;
 - h. piantumazione di essenze arboree di altezza limitata ed apparato radicale contenuto che in ogni caso non comprometta l'integrità del capping;
 - i. l'eventuale utilizzo dell'area come parcheggio dovrà essere valutata ad evitare che i cedimenti del manufatto, dovuti alla deformazione dei terreni di fondazione e dell'opera, possano non essere compatibili con la sua funzionalità;
- 4) **di stabilire** che il monitoraggio previsto nel documento trasmesso da FCA prot. 635 del 17/07/2015 (prot. SATA 6021 del 24/07/2015) (**allegato 5**) sia eseguito nel rispetto del parere tecnico di ARPA Piemonte prot. 77327 del 24/09/2015 (**allegato 6**);
- 5) **di approvare** il piano di manutenzione proposto nel documento trasmesso da FCA prot. 635 del 17/07/2015 (prot. SATA 6021 del 24/07/2015) (**allegato 5**);
- 6) **di trasmettere** la presente determinazione a FCA Italy S.p.A. e per conoscenza a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, Regione Piemonte, Direzione Territorio e Ambiente del Comune di Torino;
- 7) **di pubblicare** presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;
- 8) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;
- 9) **di dare atto** che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

Torino,



Il Dirigente
Area Ambiente
Enrico Bayma

